

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 17 del 26 Maggio 2014

### **1. CONTRATTI DI SVILUPPO – Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 17717 del 13 maggio 2014**, ha fornito chiarimenti sui contratti di sviluppo in relazione all'applicazione delle nuove disposizioni, nonché alle modalità e alla tempistica per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il Ministero ricorda che, il **decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014**, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2014, ha sostituito la normativa precedente contenuta nel decreto interministeriale 24 settembre 2010, nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 e nella circolare 16 giugno 2011, n. 21364, successivamente modificata dalla circolare 29 marzo 2013, n. 11345.

Il Ministero comunica che, **a decorrere dal 28 aprile 2014** (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato decreto del 14 febbraio 2014), è **sospesa la presentazione di nuove domande di accesso alle agevolazioni**. Tali domande potranno essere presentate dalle imprese e ricevute all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. solo successivamente all'emanazione del provvedimento direttoriale previsto dall'art. 9, comma 4 del medesimo decreto, che dovrà definire sia il modulo di domanda che la documentazione da allegare alla stessa.

Eventuali domande pervenute tra il 28 aprile 2014 e la data della presente circolare sono restituite alle imprese istanti.

Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28wrjyx>

Per accedere al sito Invitalia clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.invitalia.it/site/ita/home.html>

### **2. PICCOLO IMPRENDITORE AGRICOLO - Vendita dei propri prodotti su aree pubbliche - Iscrizione nel Registro delle imprese - Chiarimenti dal Ministero delle Politiche Agricole**

Il piccolo imprenditore agricolo che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.000 euro all'anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli) **ha l'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche** (e quindi al di fuori del fondo di produzione).

Lo ha chiarito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la Nota del 6 marzo 2014, n. 16304, emanata in risposta ad una interpellanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il contenuto di tale Nota è stato diffuso, dal Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Risoluzione n. 77217 dell'8 maggio 2014**.

Il Ministero delle Politiche Agricole richiama infatti quanto disposto dal comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, dove si dispone, a chiare lettere, che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura

prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, **solo se preventivamente iscritti nel Registro delle imprese.**

Trattasi, infatti, di norma prevalente rispetto a quanto stabilito al comma 3, dell'art. 2 della L. n. 77/1997, dove, richiamando l'attuale comma 6 dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, si prevede l'esenzione dall'iscrizione nel Registro delle imprese da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, che in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a 7.000 euro.

Lo stesso comma 3 dell'art. 4, del citato D.Lgs. n. 228/2001, tra le indicazioni da riportare della comunicazione da inviare al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, viene espressamente citata anche l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della risoluzione ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Agricoltura – L'impresa agricola e l'imprenditore agricolo professionale ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=58>

### **3. SCIoglimento E NOMINA DEI LIQUIDATORI - Accertamento delle cause ex artt. 2484 e ss. C.C. - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulle procedure da seguire da parte del Registro delle imprese**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 19 maggio 2014, Prot. 0094215**, affronta la delicata questione, da una parte, dell'accertamento delle cause di scioglimento e alla contestuale nomina dei liquidatori, ex artt. 2484 e ss C.C., secondo modalità semplificate e pertanto senza il ricorso al Notaio e, dall'altra, dell'iter procedurale che deve essere seguito dall'ufficio del Registro delle imprese che riceve questi atti, alla luce della precisa delimitazione delle competenze istruttorie sancite dall'art. 11, comma 6 del D.P.R. n. 581/1995 (*autenticità della sottoscrizione della domanda; regolarità della compilazione del modello; corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; allegazione dei prescritti documenti; il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione*).

Pur essendo dalla legge rimesso alla responsabilità degli amministratori l'accertamento delle cause di scioglimento, all'ufficio del Registro delle imprese compete un "**controllo di validità formale**", che si sostanzia nella verifica:

- a) della **corrispondenza "tipologica" della dichiarazione resa dagli amministratori alla previsione di legge**, senza entrare nel merito dell'atto stesso, ma solo verificando che evidenti illogicità presenti nell'atto medesimo impediscano di ricondurlo alla previsione di legge;
- b) della **sottoscrizione digitale** dell'atto presentato da parte di tutti i soggetti obbligati;
- c) del **concorso delle altre condizioni richieste dalla legge** per l'iscrizione, quali, per esempio, che siano stati eseguiti tutti i passaggi previsti dalla legge come indispensabile presupposto della dichiarazione con cui viene accertata la causa di scioglimento.

Tale controllo non involge in alcun modo la validità sostanziale degli atti presentati per l'iscrizione nel Registro delle imprese, che rimane sotto la responsabilità degli organi societari (amministrativo e di controllo), nella fase della loro adozione, e che viene, invece, rimessa alla valutazione del Giudice ordinario, in caso di eventuale impugnazione.

Per scaricare il testo del Parere ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Parere-19-5-2014.pdf>

### **4. ASSEMBLEA DI SRL - Regolarità del procedimento di convocazione - Ordinanza del Tribunale di Milano**

A fronte della regola legale, che prevede la decorrenza del termine di convocazione dell'adunanza dalla spedizione della raccomandata contenente il relativo avviso, si ritiene che una tardiva ricezione dell'avviso stesso, tale da impedire al socio ricevente di partecipare all'assemblea o di informarsi correttamente sugli argomenti all'ordine del giorno, possa essere causa di invalidità della delibera.

Lo ribadisce il Tribunale di Milano, con **Ordinanza del 13 marzo 2014, RG n. 8685/2014-1**, nella quale è stata affrontato, in sede cautelare, il tema delle modalità di convocazione dell'assemblea di S.R.L.

Il riferimento è al comma 1 dell'art. 2479-bis C.C. nel quale si stabilisce che "*L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione*

sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese". Nell'ordinanza viene richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite del Giudice di legittimità con la **Sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013**, nella quale la Corte muove dall'affermazione che la **funzione tipica** assolta dal procedimento di convocazione assembleare è, anche nelle SRL, quella di informare il socio della fissazione della prossima adunanza e di quel che in essa si andrà a deliberare in modo da consentirgli l'esercizio consapevole del diritto d'intervento e di voto, e - che, salva diversa previsione (migliorativa) dell'atto costitutivo, la **regolarità del procedimento di convocazione assembleare** postula quale condizione di legittimità necessaria e sufficiente che alla data dell'adunanza sia scaduto il termine legale di otto giorni dalla data in cui gli avvisi di convocazione sono stati spediti. La Corte ha comunque fatto espressa riserva del caso in cui "*in concreto risulti - per averne il socio interessato fornito la prova - che, per cause non imputabili a detto socio, l'avviso non gli è pervenuto in tempo utile per consentire l'esercizio dei suoi diritti d'intervento e di voto in assemblea*"; ritenendo che anche in tal caso, pur nel formale rispetto della norma o dello statuto, si consumerebbe comunque "*una lesione di quei diritti, necessariamente destinata a riflettersi sulla regolarità della costituzione dell'organo e sulla validità dei relativi deliberati*".

Per scaricare il testo dell'ordinanza del Tribunale di Milano clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/20140313\\_RG8685-20141.pdf](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/20140313_RG8685-20141.pdf)

## **5. CONTROLLO GIUDIZIARIO NELLE S.R.L. - Ammissibilità - Ordinanza della Corte Costituzionale - Rimangono perplessità**

Apertura della Corte Costituzionale al controllo giudiziario nelle SRL dotate di collegio sindacale.

È quanto appare lecito ritenere a seguito della **pronuncia della Corte Costituzionale n. 116 del 7 Maggio 2014** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1<sup>a</sup> Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 21 del 14 maggio 2014).

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Tivoli, il quale, con ordinanza del 29 marzo 2012, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del Codice Civile, nella parte in cui non consentono l'utilizzo dello strumento del controllo giudiziario ex art. 2409 C.C. alle società a responsabilità limitata dotate di collegio sindacale, strumento invece reso disponibile dall'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*), alle SRL aventi ad oggetto attività sportive.

La Consulta, pur dichiarando la questione di costituzionalità sollevata manifestamente inammissibile, esprime in motivazione ampie aperture sull'ammissibilità del controllo giudiziario nelle SRL soprattutto alla luce del novellato comma 5, dell'art. 2477 C.C., così come modificato dall'art. 35 della L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n. 5/2012, dove si stabilisce che "*Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni*".

Crediamo che anche dopo questa pronuncia, la questione dell'ammissibilità della domanda di cui all'art. 2409 C.C. per le SRL continuerà ad essere assai controversa in giurisprudenza.

Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28xr5hc>

## **6. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO - Tre nuove massime della Commissione società**

In data 13 maggio 2014, la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha emanato tre nuove massime, che riguardano:

- le **azioni a voto contingentato o scaglionato** (art. 2351 C.C.) (Massima n. 136);
- la **rinuncia alla situazione patrimoniale nelle fusioni di società neo-costituite, nelle fusioni con indebitamento e nelle fusioni transfrontaliere** (artt. 2501-quater, comma 3, 2501-quinquies, comma 3 e 2501-bis c.c.; art. 4, comma 1, d.lgs. 108/2008) (Massima n. 137);
- il **voto non proporzionale nelle SRL** (art. 2479, comma 5, C.C.) (Massima 138).

Per scaricare il testo delle tre nuove massime clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx>

## **7. DOMANDE DI MARCHIO ITALIANE - Modifica delle modalità di elencazione dei prodotti e servizi - Procedure da utilizzare dal 20 maggio 2014**

A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia Europea nella **causa C-307/10 "IP Translator"** e degli approfondimenti effettuati dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) in collaborazione con gli Uffici nazionali europei, si sono stabiliti dei criteri di armonizzazione nell'uso e nell'interpretazione dei Titoli delle Classi della Classificazione di Nizza e nelle modalità di elencazione dei prodotti e servizi.

In particolare:

Con la **Comunicazione Comune n. 1**, pubblicata in data 3 maggio 2013 (aggiornata il 20 febbraio 2014), si è stabilito che le indicazioni contenute nel titolo della classe non coprono automaticamente tutta la lista dei prodotti e dei servizi di quella classe, ma sono interpretate nel loro senso letterale.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a partire dal **20 maggio 2014**, non accetterà più la dichiarazione del titolare tesa ad ottenere la protezione dell'intera classe. Per tutti i nuovi depositi dei marchi occorrerà quindi procedere ad una elencazione puntuale e dettagliata dei prodotti e servizi richiesti.

Nella **Comunicazione Comune n. 2**, pubblicata in data 20 novembre 2013 (aggiornata il 20 febbraio 2014), sono state individuate 11 indicazioni di prodotti o servizi utilizzate nei titoli delle classi che necessitano di essere meglio specificate in quanto sono state giudicate troppo vaghe e non soddisfano i requisiti di chiarezza e precisione enunciati nella suddetta sentenza della Corte di Giustizia. Pertanto l'uso di tali termini, se non accompagnato da specifiche, sarà oggetto di rilievo da parte dell'Ufficio.

La **Comunicazione Comune n. 3**, pubblicata il 20 febbraio 2014, illustra i criteri in base ai quali viene stabilito se le indicazioni utilizzate nei titoli delle classi dei prodotti/servizi sono sufficientemente chiare e precise. L'allegato a tale Comunicazione fornisce criteri comuni ed esempi concreti per assicurare la chiarezza e precisione delle dizioni utilizzate nell'elencazione dei prodotti e servizi.

Ricordiamo che l'UAMI è l'agenzia dell'Unione europea competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutti i 28 Paesi della UE.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28xhs71>

## **8. JOBS ACT - Pubblicata la legge n. 78/2014 di conversione del D.L. n. 34/2014**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014, la **Legge 16 maggio 2014, n. 78**, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, la prima norma che andrà a formare (c.d. Jobs Act).

La legge di conversione, in vigore dal 20 maggio 2014, si compone di **due Capi e di sette articoli**.

- Capo I – **Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato** (artt. 1 - 2-bis);

- Capo II – **Misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà** (artt. 3 - 6).

Radicali e significative le modifiche ai contratti di lavoro (a termine, di somministrazione di lavoro a termine, di apprendistato, di solidarietà) e le semplificazioni per datori di lavoro, professionisti ed imprese.

Il provvedimento rappresenta il primo passo del processo di riforma del mercato del lavoro che verrà completato con gli interventi previsti nel disegno di legge delega in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e di politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità ed alla conciliazione.

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della L. n. 78/2014, di conversione del D.L. n. 34/2014 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – Riforma Renzi – Jobs Act**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=511>

## **9. CONCORDATO PREVENTIVO E SOA - Due nuove determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici**

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014, due determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP):

- la **Determinazione n. 3 del 23 aprile 2014**, con la quale sono stati fissati i *"Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006"*

affidenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale)";

- la **Determinazione n. 4 del 23 aprile 2014**, con la quale vengono individuate le "Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione), per l'esercizio della loro attività di attestazione";

Con la **Determinazione n. 3/2014**, l'Autorità ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti definitivi riguardo all'applicazione, nell'ambito della qualificazione, sul concordato preventivo, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, così come da ultimo modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 con l'inserimento di un ulteriore comma, con il quale sono state date importanti precisazioni riguardo la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale.

Con la **Determinazione n. 4/2014** l'Autorità ha indicato i criteri a cui le SOA devono attenersi per la redazione o per l'aggiornamento del documento (previsto dall'art. 68, comma 2, lett. f), del D.P.R. n. 207/2010) relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione secondo le disposizioni normative vigenti.

In particolare l'atto specifica gli elementi costitutivi del documento e dei flussi procedurali operativi, ritenuti necessari per assicurare le garanzie minime in tema di certezza dei rapporti contrattuali instaurati dalle SOA con gli operatori economici, nonché di trasparenza e correttezza dell'attività di attestazione.

Per scaricare il testo delle due determinazioni clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28xkcv2>

## **10. CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica - Fissati requisiti criteri e procedure**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, il **DECRETO 20 settembre 2013**, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi".

Il decreto, emanato in attuazione dell'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2, reca disposizioni in materia di:

- a) **requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti abilitati** ad erogare corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 286/2005;
- b) **programma dei corsi** di qualificazione iniziale, sia ordinaria che accelerata, di integrazione e di formazione periodica;
- c) **criteri per lo svolgimento dei predetti corsi**;
- d) **procedure d'esame** per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validità del titolo abilitativo conseguito;
- e) **attività di ispezione e vigilanza** sui soggetti erogatori dei corsi.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286/2005 i corsi di qualificazione del conducente sono organizzati:

- a) dalle **autoscuole** ovvero dai **consorzi di autoscuole**, a condizione che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;
- b) da **soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei criteri individuati con il presente decreto.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Autotrasporto conto terzi – La carta di qualificazione del conducente (CQC).

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=166>

## **11. POS PER I PROFESSIONISTI - Chiarimenti dal Consiglio nazionale Forense in merito all'obbligo per gli avvocati**

**Gli avvocati non hanno l'obbligo giuridico di dotarsi di POS per i pagamenti.**

E' questa la posizione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), il quale, con la **Circolare n. 10-C-2014 del 20 maggio 2014**, ha fornito precisazione in merito all'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012 (c.d.

decreto Sviluppo Bis) nella quale, appunto, si chiarisce che gli avvocati non hanno l'obbligo giuridico di dotarsi di POS per i pagamenti per le prestazioni professionali.

Secondo il C.N.F., la previsione di cui all'art. 15, comma 4 del D.L. n. 179/2012, corrispondendo a chiari intendimenti di semplificazione, **non stabilisce che gli avvocati debbano dotarsi di POS** e nemmeno che tutti i pagamenti a loro indirizzati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dal 30 giugno 2014. La norma dispone solamente che, **nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento.**

**Qualora l'avvocato fosse sprovvisto di POS, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che non libera il debitore dall'obbligazione**, non essendo prevista, oltre tutto, alcuna sanzione in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

La volontà del cliente e dell'avvocato (le parti del contratto d'opera professionale) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento, ben potendo questo essere adempiuto tramite assegno o bonifico bancario.

La norma citata introduce, quindi, **un onere e non un obbligo giuridico** e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all'avvocato di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico tramite la carta di debito.

Nella circolare viene infine ricordato che il D.M. 24 gennaio 2014 fornisce la seguente **definizione giuridica di "carta di debito"**: *"strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale"*.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/circolari/articolo8656.html>

## **12. SISTRI - Online le modalità semplificate**

Sul portale del SISTRI, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un comunicato attraverso il quale rende nota l'introduzione di una semplificazione delle modalità di prima iscrizione e di altre successive procedure amministrative.

Per garantire una maggior efficacia e flessibilità delle comunicazioni al SISTRI, così come previsto dall'art.6 del D.M. n. 126 del 24 aprile 2014, le modalità sono state semplificate secondo quanto di seguito descritto:

- 1) per l'espletamento della **procedura di prima iscrizione** è disponibile una sezione dedicata del Portale che consente agli Operatori di inserire tutte le informazioni necessarie per procedere all'iscrizione al SISTRI;
- 2) per l'espletamento delle **procedure amministrative** (modifica anagrafica, comunicazione di pagamento, ecc.) è disponibile, nell'area autenticata, l'applicazione "**Gestione Azienda**" che consente agli Utenti di effettuare in autonomia tali operazioni;
- 3) per le richieste di **assistenza tecnica** è disponibile una sezione dedicata del Portale ("**Richiesta di Assistenza**") che consente agli Utenti di segnalare le problematiche riscontrate nell'utilizzo del SISTRI.

Permangono operativi il numero verde:

- **800 00 38 36** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30

e gli indirizzi di posta elettronica

- [infosistri@sistri.it](mailto:infosistri@sistri.it) per le richieste di informazioni di carattere normativo/procedurale.

- [officine@sistri.it](mailto:officine@sistri.it) per le richieste di assistenza relative alle officine autorizzate.

- [interoperabilita@sistri.it](mailto:interoperabilita@sistri.it) per le richieste di assistenza tecnica relative all'interoperabilità e di abilitazione all'ambiente di sperimentazione.

Nell'obiettivo di favorire la familiarizzazione degli Utenti con le nuove modalità di comunicazione gli altri canali di contatto finora utilizzati **rimarranno attivi fino al 31 maggio 2014.**

Per accedere al portale del SISTRI clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sistri.it/>

## **13. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Nuove indicazioni applicative dalla Regione Lombardia**

Dopo le prime indicazioni fornite con la Circolare n. 19 del 5 agosto 2013, la Regione Lombardia, con la **Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2014, n. X/1840**, ha fornito nuove ed importanti

indicazioni operative in merito alla disciplina dettata a livello nazionale dal D.P.R. n. 59/2013 sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione, sono esclusi dall'AUA:

- a) gli **impianti di trattamento di acque reflue urbane**, perché destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
- b) gli **impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza**, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

Nella deliberazione viene inoltre precisato che nel caso in cui un **impianto sia soggetto sia a comunicazione sia ad un titolo autorizzatorio**, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche alla scadenza della comunicazione. E' facoltà del Gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione generale ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 anche nel caso in cui l'attività sia soggetta a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio.

La Regione, entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento, con successivi atti amministrativi, provvederà alla definizione:

- a) di un **modello unico per la presentazione delle istanze AUA**, comprensivo dei documenti, delle dichiarazioni e dalle attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative ai titoli sostituiti dall'AUA, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, del DPR 59/2013;
- b) delle **specifiche tecniche di Interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti coinvolti**, individuando contestualmente il termine di adeguamento dei sistemi informativi utilizzati a supporto della gestione del procedimento AUA.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della deliberazione della Regione Lombardia si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – AUA**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=494>

#### **14. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - Nella Regione Sicilia passaggio di competenze**

Nella Regione Sicilia, **la competenza in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) passa dalle abolite Province ai "Liberi Consorzi di Comuni"** senza alcun cambiamento.

L'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia, con la **Circolare del 10 aprile 2014**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 16 maggio 2014, fa il punto sulle competenze in materia di AUA dopo che la L.R. 24 marzo 2014, n. 8 ha istituito i **"Liberi Consorzi comunali"** e le **"Città metropolitane"**, abolendo le Province, organi competenti in materia di AUA.

Secondo l'Assessorato siciliano il quadro normativo non subisce variazioni: **le competenze in materia di AUA sono trasferite, senza soluzione di continuità, ai nuovi Enti**; infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della L.R. n. 8/2014, i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare della Regione Sicilia si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – AUA**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=494>

#### **15. ASSICURAZIONI PRIVATE – Nomina del referente attività antifrode**

Le compagnie di assicurazione devono nominare - **entro il 20 giugno p.v.** - un referente dell'attività antifrode. Lo stabilisce l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), con la **comunicazione del 21 maggio 2014, Prot. 47-14-001794**.

Il referente, che dovrà essere dotato di indirizzo di posta elettronica certificata, sarà il responsabile degli adempimenti connessi a tale attività, compresi quelli riconducibili all'istituendo Archivio Informatico Integrato.

Dovrà inoltre rivestire tale ruolo anche nei confronti degli organi di Polizia Giudiziaria che operano sul territorio e sarà il destinatario delle richieste di informazioni da questi inoltrate, quando non diversamente disposto.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.ivass.it/ivass\\_cms/docs/F9857/lettera%20al%20mercato\\_Referente%20antifrode.zip](http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F9857/lettera%20al%20mercato_Referente%20antifrode.zip)

## **16. CINQUE PER MILLE - On-line gli elenchi degli iscritti**

Il 14 maggio 2014, sono pubblicati, sul sito Internet dell'Agencia delle Entrate, gli elenchi dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione per accedere al beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2014 (anno d'imposta 2013).

Gli elenchi riguardano:

- 1. gli enti del volontariato,**
- 2. gli enti della ricerca scientifica e dell'Università,**
- 3. gli enti della ricerca Sanitaria,**
- 4. le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di carattere sociale.**

A tutti questi soggetti, si aggiungono i **Comuni italiani**. Infatti, i cittadini possono esprimere la scelta di destinare il 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza.

I contribuenti, inoltre, possono assegnare il proprio 5 per mille al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Una **versione aggiornata degli elenchi** degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, corretta da eventuali errori anagrafici, verrà pubblicata entro il **26 maggio 2014**.

Entro il **20 maggio 2014** il legale rappresentante dell'ente o un suo incaricato munito di formale delega potrà richiedere la correzione di tali errori, presso la **Direzione Regionale dell'Agencia territorialmente competente**.

Rispetto allo scorso anno, le domande di iscrizione sono aumentate del 7,6%.

Per il 2014 le domande di richiesta sono **49.071**, con 3.468 potenziali beneficiari in più rispetto alle 45.603 domande di iscrizione presentate nel 2013.

Per accedere all'elenco clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28x28m4>

## **17. TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA - Il 2 giugno si chiude la consultazione pubblica**

La Commissione europea, il 7 aprile 2014, ha lanciato una **consultazione pubblica** per l'introduzione della **tessera professionale europea (EPC)** per le seguenti **professioni**:

- **infermiere,**
- **dottore,**
- **farmacista,**
- **fisioterapista,**
- **ingegnere,**
- **guida alpina,**
- **agente immobiliare.**

La Consultazione, aperta alle autorità competenti, alle organizzazioni dei datori di lavoro, agli ordini e collegi, alle associazioni di categoria e professionali, si chiuderà il **2 giugno 2014**.

La tessera professionale europea, una delle maggiori novità introdotte dalla direttiva 2013/55/UE, si prevede venga **recepita entro il 18 gennaio 2016**.

Scopo della "tessera" è facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali grazie ad un maggiore coinvolgimento delle autorità competenti nei paesi d'origine dei professionisti e attraverso l'uso di procedure elettroniche.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.politicheeuropee.it/attivita/18884/tessera-professionale-ue-commissione-avvia-consultazione>

## **18. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Si celebrano i primi ventanni di attività**

Si terrà a **Roma il 5 e il 6 giugno 2014** l'Assemblea generale organizzata in occasione dei 20 anni (1994 – 2014) di attività dell'Albo nazionale gestori ambientali, autorità di riferimento per le imprese della filiera dei rifiuti.

L'assemblea generale dell'Albo 2014, si legge nel comunicato stampa di presentazione dell'evento, si pone come un **evento speciale di riflessione comune** sui risultati conseguiti ma anche, e soprattutto, come un punto di partenza per le future sfide.



L'Assemblea si aprirà il 5 giugno (presso Unioncamere), con la **sessione riservata** ai componenti degli organi collegiali e alle strutture dell'Albo. Il giorno successivo sarà poi la volta della **sessione pubblica** (presso Tempio di Adriano) "**Albo nazionale gestori ambientali: bilanci e prospettive di sviluppo dai vent'anni della sua costituzione**"

Per scaricare il programma dell'evento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.minambiente.it/notizie/assemblea-generale-albo-nazionale-gestori-ambientali-2014>

## **19. CARBURANTI – Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta la nuova App "OsservaPrezzi"**

Grazie ad una "app" gratuita del Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile sugli store "Google Play" e "iTunes", presentata il 21 maggio 2014, gli automobilisti hanno a portata di mano i prezzi dei carburanti e possono così scegliere il gestore più conveniente.

L'applicazione, sviluppata in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, tecnicamente consente di trovare anche durante il viaggio i distributori di carburanti più comodi e convenienti per il rifornimento, segnalandoli attraverso icone di gradazioni cromatiche diverse: il **colore verde** indica il prezzo più basso fino al **colore rosso** prezzo più alto.

Attraverso questa innovazione l'automobilista, quindi, ovunque si trovi (autostrade - strade statali - e altre strade) potrà scegliere in modo più consapevole il punto vendita dove far rifornimento, oltre alla possibilità di incentivare la concorrenza tra i gestori.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28y8d6x>

## **20. AMBIENTE SOSTENIBILE - Nasce la rete di centri per l'etica ambientale**

Alcune realtà italiane impegnate nell'etica ambientale si mettono in rete. Con una «**Carta di intenti**», lanciano una collaborazione per richiamare la centralità, in questo nostro tempo, dei temi legati all'ambiente e alla sostenibilità ed essere interlocutrice credibile per le istituzioni, capace di interagire con il mondo dell'economia, della politica, della cultura e dell'educazione.

**Ad oggi sono parte della rete:** Aggiornamenti Sociali, Rivista della Fondazione Culturale San Fedele, i Centri di Etica Ambientale di Bergamo e di Parma, la Fondazione Lanza di Padova, il Monastero di Siloe in Toscana e il Centro Studi sulle culture della pace e della sostenibilità dell'Università di Modena.

La Carta delinea i principi che muovono queste diverse strutture nella promozione di un **umanesimo ecologico**, capace di intrecciare la custodia dell'ambiente con quella delle relazioni interumane nonché l'attenzione alle prossime generazioni.

È con i nostri comportamenti che possiamo o meno attuare un modello di sviluppo sostenibile. Cura e responsabilità, rispetto e tutela della diversità, precauzione, sobrietà, solidarietà e accoglienza: **le questioni ambientali oggi sono necessariamente anche questioni etiche.**

La rete, che si vuole del tutto aperta a nuovi contributi, promuoverà un seminario annuale e condividerà iniziative e strumenti di formazione e comunicazione, perché sempre più è in gioco il futuro delle persone e delle comunità umane.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28y46kf>